

Convenzione stage



Unione europea
Fondazioni europee



Regione Liguria



CONVENZIONE STAGE

L'anno duemila diciassette, addì *19 maggio*
Prot. *1048/17*

TRA

L'Organismo formativo Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca - Accademia Italiana della Marina Mercantile di seguito indicata/o "Soggetto Attuatore", con sede in Via Oderico 10 – 16145 Genova (C.F.01597860996, Partita IVA 02092180997), nella persona del Legale Rappresentante Eugenio Massolo nato a Acqui Terme (AL) il 27/04/1946, domiciliato per la carica in Genova, Via Cabella 18/17

E

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ospitante allievi in stage e di seguito indicata "Azienda", con sede legale in Civitavecchia, Molo Vespucci snc (C.F. 01225340585), nella persona del Legale Rappresentante Francesco Maria di Majo, nato a Roma il 25.10.1966, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

ARTICOLO PRIMO

Oggetto della convenzione

1) Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina tra il Soggetto Attuatore e l'Azienda, che nell'ambito delle proprie strutture aziendali e/o dei propri cantieri dislocati sul territorio intende realizzare un periodo di stage per il seguente allievo:

- **Gargiullo Davide**

frequentante il corso di formazione professionale dal Titolo "Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni – esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e lacustre" (RLOF16ITS/11/1) svolto dal Soggetto Attuatore.

2) Le pattuizioni di seguito riportate sono tra di loro inscindibili con gli atti espressamente richiamati e/o allegati.

3) La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di subingresso totale e/o parziale da parte di terzi diversi dall'Azienda.

4) Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive pattuizioni scritte da stipularsi tra le Parti.

ARTICOLO SECONDO

Attività di stage

1) L'Azienda autorizza l'ingresso e la permanenza dell'allievo indicato al precedente articolo nelle proprie strutture produttive site in Mola Vespucci sino e nelle filiali site nelle circoscrizioni portuali di Fiumicino (Piazzale Mediterraneo) e di Gaeta (Lungomare Caboto) permettendo allo stesso

ai di approfondire l'organizzazione della vita aziendale e dell'attività tecnico amministrativa nella salvaguardia della eventuale riservatezza degli atti amministrativi e della privacy afferente a particolari segmenti dei procedimenti e/o modalità della produzione

bi di inserirsi compatibilmente con le esigenze aziendali e sotto la vigilanza del titolare e/o del personale dell'Azienda nel contesto lavorativo ovvero in quei segmenti dello stesso che principalmente attengono all'orientamento dei corsi professionali di provenienza

ci di acquisire mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza del personale di cui alla precedente lettera la conoscenza pratica delle esigenze tecnico amministrative dei procedimenti.

di di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione all'Azienda per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera c)

ei di essere seguiti con visite saltuarie e/o programmate nell'ambito degli altri settori dell'Azienda e sopralluoghi sul territorio dal personale docente del soggetto Attuatore

2) Le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale e di conseguenza non deve sussistere alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e l'Azienda ospitante

ARTICOLO TERZO

Durata dello stage

Le attività di stage oggetto della presente convenzione si svolgeranno entro e non oltre il periodo corrente dal 22/05/2017 al 30/09/2017 per un massimo di ore effettive non superiore a 572.

ARTICOLO QUARTO

Mensa aziendale

- 1) Qualora la durata giornaliera dello stage preveda la presenza dell'allievo nelle strutture produttive su due turni giornalieri, l'allievo potrà usufruire del servizio di mensa aziendale (SE PRESENTE). Tale costo - sino ad un massimo di € 8,00 ad unità pasto - potrà essere esposto dal Soggetto Attuatore. In tale caso l'allievo non ha diritto al rimborso previsto.
- 2) il Soggetto Attuatore, subordinatamente alla riscossione della relativa assegnazione di fondi, provvederà al saldo di quanto dovuto all'Azienda per detto titolo dietro ricevimento della relativa fattura.



ARTICOLO QUINTO

Recesso unilaterale

- 1) Il Soggetto Attuatore potrà recedere dalla presente convenzione qualora verifichi che gli allievi siano adibiti ad attività che non consentano una sufficiente acquisizione delle conoscenze e/o degli apprendimenti di cui al primo comma dell'articolo secondo ovvero ad attività dirette alla produzione.
- 2) Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà comunicato con apposita lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

ARTICOLO SESTO

Risoluzione della convenzione

L'inosservanza da parte del Soggetto Attuatore o dell'Azienda di quanto pattuito nel testo della presente convenzione comporterà la risoluzione immediata della stessa, con diritto delle Parti al risarcimento di eventuali specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano prodotto tali inosservanze.

ARTICOLO SETTIMO

Foro convenzionale per le controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova con contestuale deroga all'eventuale competenza territoriale di altri Fori, ancorché di carattere generale e/o facoltativo, salvo che diversamente non sia disposto da norme processuali inderogabili dalla parti.

ARTICOLO OTTAVO

Esecuzione

La presente convenzione è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845.

L'AZIENDA
Autorità di Sistema Portuale
Mar Tirreno centro-settentrionale

IL SOGGETTO ATTUATORE

